



Comune di Amantea

Provincia di Cosenza

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

(approvato con Delibera Consiglio Comunale nr. 17 del
09/06/2018)

Modificato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
n. 45 del 04/06/2021

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**
- Articolo 2 - Istituzione e presupposto**
- Articolo 3 – Soggetti passivi e Responsabile degli obblighi tributari**
- Articolo 4 - Tariffe – Determinazione della misura dell'imposta**
- Articolo 5 – Esenzioni, agevolazioni e riduzioni**
- Articolo 6 – Versamento dell'imposta**
- Articolo 7 – Obblighi tributari**
- Articolo 8 – Attività di controllo e accertamento dell'imposta**
- Articolo 9 - Sanzioni**
- Articolo 10 – Riscossione coattiva**
- Articolo 11 - Rimborsi**
- Articolo 12 – Contenzioso**
- Articolo 13 – Funzionario Responsabile dell'Imposta**
- Articolo 14 – Osservatorio permanente**
- Articolo 15 – Pubblicità del regolamento e degli atti**
- Articolo 16 – Rinvio dinamico**
- Articolo 17 – Tutela dei dati personali**
- Articolo 18 - Rinvio ad altre disposizioni**
- Articolo 19 – Entrata in vigore**
- Articolo 20 – Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni. Gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite.

Articolo 2

Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare la promozione della immagine della città, vari progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza in ambito comunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo storico, artistico, archeologico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed in generale culturale, la editazione di testi finalizzati alla conoscenza e diffusione dei valori storici, artistici, archeologici, ambientali, paesaggistici, enogastronomici ed in generale culturali, la progettazione e realizzazione interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantirne una migliore ed adeguata fruizione, il miglioramento dei servizi pubblici locali connessi al turismo e legati alla fruizione del territorio, la tutela dei valori del centro storico e la qualificazione dell'accoglienza dei turisti, la tutela del mare, la creazione di sito web dedicato allo sviluppo dell'immagine turistica della città, la istituzione di uno sportello di conciliazione per i turisti, la ricerca annuale della qualità dell'accoglienza turistica, la indagine annuale sui desiderata del turista, gli studi finalizzati alla formazione di un apposito piano annuale di sviluppo delle presenze turistiche, la progettazione di idee e programmi consortili da realizzarsi con il concorso di finanziamenti comunali, statali, regionali, provinciali, la implementazione di reti museali consortili, le ricerche archeologiche comunali e consortili da realizzarsi con il concorso di finanziamenti comunali, statali, regionali, provinciali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal sessantunesimo giorno successivo a quello di esecutività della Delibera di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte del Consiglio Comunale fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Amantea.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e locazioni turistiche ubicate nel territorio del Comune di Amantea, come definite dalla relativa legislazione regionale e/o nazionale. Come tali si intendono, ai soli fini esemplificativi e non esaustivi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi alberghi, campeggi, villaggi turistici, case vacanze, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, agriturismo, nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017, e alla locazione ad uso turistico.
5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque entro il termine di presentazione al Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di Amantea redigere un piano di investimento ed utilizzazione dell'imposta di soggiorno volto alla promozione e al finanziamento degli interventi sul territorio. Tale piano verrà predisposto in accordo con le Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture nel campo della ricettività, della ristorazione e del commercio del territorio comunale. Con le stesse verrà, verrà condiviso il consuntivo annuale degli introiti e delle spese riconducibili all'applicazione del presente regolamento. Dette organizzazioni potranno costituirsi, insieme all'Amministrazione, in Osservatorio permanente come da successivo art. 14.

Articolo 3

Soggetti passivi e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Amantea che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. I soggetti responsabili degli obblighi – d'ora in avanti denominati anche “gestore/i della struttura ricettiva” - sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4 comma 5-ter del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
3. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Amantea.
4. *(abrogato)*¹.

Articolo 4

Tariffe – Determinazione della misura dell'imposta

1. L'istituzione dell'imposta è, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del TUEL di cui al D. Lgs. 267/2000, attribuzione del Consiglio Comunale, mentre la misura della stessa imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale da **un minimo di € 1,50 ad un massimo di € 5,00** per persona e per pernottamento, fino a un massimo di **sette pernottamenti** consecutivi mensili della stessa natura.
2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e alla classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Calabria, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Il Comune di Amantea comunica preventivamente alle strutture ricettive predette, con tutti i mezzi idonei, la misura dell'imposta, le eventuali variazioni e le decorrenze.

Articolo 5

Esenzioni, agevolazioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del **dodicesimo (12) anno di età**;
 - b) le persone titolari di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e successive modificazioni e integrazioni ed un accompagnatore;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - d) gli appartenenti agli uffici delle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle forze di Polizia Statale e Locale, alle Forze Armate, nonché alle strutture operative nazionali del Servizio di Protezione Civile di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e s.m.i., che pernottano per esigenze di servizio;
 - e) Le persone che soggiornano gratuitamente e che risultano da apposita documentazione fiscale;
2. Con la deliberazione annuale di fissazione della misura delle tariffe, la Giunta Comunale decide anche in ordine alla riduzione, fino ad un massimo del 50% dell'imposta:
 - a) per tutti i partecipanti ai gruppi turistici organizzati composti da almeno 25 partecipanti. Ai fini della presente riduzione, per gruppo organizzato si intende un gruppo composto da almeno 25

¹ Comma abrogato a seguito dell'introduzione del comma 1-ter all'art. 4 del d. lgs. 23/2011 avvenuta con l'art. 180 D.L. 34/2020. Testo abrogato: "Il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Amantea del Conto della Gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento".

persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva e si sposti mediante bus turistico dedicato. La riduzione sarà applicata a seguito di presentazione, da parte dell'accompagnatore/rappresentante dell'organizzazione, di apposita dichiarazione tramite il modello predisposto dagli Uffici comunali, che dovrà essere conservato dalla struttura per le eventuali verifiche da parte degli organi di controllo competenti;

- b) per gli atleti, lo staff e i componenti dei gruppi sportivi partecipanti ad eventi organizzati nel territorio provinciale, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza. Il responsabile del gruppo sportivo dovrà altresì presentare una dichiarazione resa in base agli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente anche le generalità degli eventuali accompagnatori.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciando quietanza e al successivo versamento al Comune di Amantea.
2. Il gestore della struttura ricettiva può rilasciare una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 7 comma 1.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 16 (sedici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (quindi, a regime, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio), secondo le modalità vigenti e comunque statuite dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 7²

Obblighi tributari

1. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo, la durata della loro permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta al Comune in base alle riscossioni effettuate e ogni ulteriore informazione utile per il computo della stessa.
2. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2 hanno altresì l'obbligo di dichiarare gli estremi del versamento dell'imposta. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo anche a mezzo PEC.
3. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2 sono tenuti, inoltre, a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della sua entità e delle esenzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale;
 - riscuotere l'imposta, rilasciando quietanza ed emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservare copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
4. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

² Articolo modificato a seguito dell'introduzione del comma 1-ter dell'art. 4 del d. lgs. 23/2011 disposto dall'art. 180 del D.L. 34/2020.

5. La dichiarazione di cui al comma 1, deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Articolo 8

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune di Amantea.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 a 162 della legge n. 296 27 dicembre 2006.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9³

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 comma 1 da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Al soggetto passivo, di cui all'art. 3, comma 1, nonché ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, di cui al precedente art. 7 bis, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 3, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 4 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 4 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto

³ Articolo modificato a seguito dell'introduzione del comma 1-ter dell'art. 4 del d. lgs. 23/2011 disposto dall'art. 180 del D.L. 34/2020.

2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

3. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso entro il termine di cui al comma 1. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro dieci.

Art. 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.

Art. 13

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Amantea. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti. Per la gestione dell'imposta e l'adozione di ogni provvedimento ed attività collegati, il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno agirà in stretta sinergia con l'Ufficio Turismo del Comune di Amantea.

Articolo 14

Osservatorio permanente

1. Potrà essere istituito, entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento, l'Osservatorio permanente sul Turismo, composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, delle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture nel campo della ricettività, della ristorazione e del commercio del territorio. Tale Osservatorio ha poteri consultivi non vincolanti riguardo alla discussione del piano di investimento di cui all'art. 2, comma 5 ed utilizzazione dei proventi dell'imposta di soggiorno, oltre che alla formulazione, in corso d'anno, di eventuali proposte correttive rispetto al piano di investimento predetto.

Articolo 15

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 16
Rinvio Dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 17
Tutela dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Nuovo Regolamento sulla Privacy n. 2016/679.

Articolo 18
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione. L'applicazione dell'imposta decorre dal sessantunesimo giorno successivo a quello di esecutività della Delibera di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 3, comma 2 della legge 27/07/2012, secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in essa espressamente previsti.

Art. 20
Disposizioni transitorie e finali

1. Per il primo anno di applicazione, le tariffe e le eventuali riduzioni saranno approvate dal Consiglio Comunale di Amantea contestualmente alla proposta di Deliberazione per l'istituzione e l'approvazione del regolamento sull'imposta di soggiorno del Comune di Amantea.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della L. 27/12/2006 n. 296, l'art. 4 della Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del D.L. 50/2017 ed il Regolamento generale delle entrate del Comune di Amantea.